

Allegato parte integrante
DIRETTIVE PER L'ACCESSO

**DIRETTIVE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI
PORTATORI DI MINORAZIONE**

DEFINIZIONI

| | |
|------------------------|---|
| Utenti | le persone che hanno diritto a richiedere il servizio di trasporto e accompagnamento. |
| Fornitori del servizio | i soggetti che prestano il servizio di trasporto e accompagnamento, accreditati e convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento. |
| Provincia | la Provincia Autonoma di Trento, intendendosi la struttura provinciale competente in materia di trasporto a favore di portatori di minorazione il cui dirigente è responsabile del procedimento di accreditamento, di accesso e controllo del servizio. |

Articolo 1

Le presenti Direttive contengono le modalità di accesso al servizio di trasporto e accompagnamento, previsto dall'articolo 20 della Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, nonché i diritti e i doveri delle persone aventi diritto al servizio.

Articolo 2
(Aventi diritto)

Hanno diritto a richiedere il servizio le persone con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, le persone con impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e le persone non vedenti (ciechi assoluti, parziali e ipovedenti gravi), in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata dalle Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti e che risiedano o abbiano domicilio di soccorso in provincia di Trento ovvero che siano destinatari degli interventi di cui alla Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), ai sensi dell'articolo 3 della medesima.

Articolo 3
(Categorie di aventi diritto)

Ai fini dell'attribuzione differenziata dei buoni di servizio chilometrici, gli utenti vengono aggregati nelle seguenti categorie:

- Lavoratori dipendenti o autonomi
- Studenti - dottorandi
- Pensionati o inoccupati o minori
- Persone di età superiore ai 70 anni

Le persone che svolgono attività presso associazioni di volontariato con incarichi sociali o di servizio sono equiparati ai lavoratori.

Le persone che frequentano centri occupazionali diurni sono equiparati agli studenti.

L'utente che abbia i requisiti di appartenenza a più categorie viene aggregato a quella che prevede l'erogazione di un quantitativo maggiore di buoni di servizio chilometrici di servizio.

Articolo 4 (Servizio)

Il servizio consiste nel trasporto, se necessario con veicoli adattati, e nell'accompagnamento, effettuato dall'autista, della persona trasportata dal veicolo all'edificio di arrivo o di partenza.

Prestazioni aggiuntive, definite "accompagnamento supplementare", possono essere riconosciute dal Comitato di gestione qualora assolutamente necessarie e strettamente finalizzate al trasporto.

La persona eventualmente viaggiante con l'utente quale suo personale accompagnatore può usufruire gratuitamente del trasporto solo qualora la sua presenza non comporti aggravio per il fornitore del servizio e non precluda analogo prestazione ad altro utente. Detta persona deve, in ogni caso, compiere lo stesso percorso dell'utente.

Il servizio, inoltre, non comprende il trasporto di cose ingombranti non pertinenti con la tipologia del servizio di trasporto e accompagnamento.

Articolo 5 (Orario)

I fornitori del servizio garantiscono, come limite minimo, il seguente orario di servizio: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

I fornitori hanno facoltà di aumentare ulteriormente l'orario del servizio dandone comunicazione, tramite la Provincia, agli utenti.

Articolo 6 (Modalità di richiesta)

Per permettere la programmazione del servizio di trasporto e accompagnamento l'utente è tenuto a richiedere, anche telefonicamente, la prestazione con anticipo di almeno ventiquattro ore. In caso di necessità la richiesta può essere inoltrata almeno quattro ore prima dello spostamento (prenotazione del viaggio).

All'utente che rinunci al trasporto con un preavviso inferiore alle due ore è, comunque, addebitata la corsa minima prevista dall'Articolo 12. L'addebito all'utente ed il corrispettivo accreditato al fornitore del servizio sono effettuati dalla Provincia a seguito dell'immediata comunicazione da parte del fornitore medesimo.

I fornitori del servizio hanno facoltà di diminuire i tempi minimi della richiesta del servizio dandone comunicazione, tramite la Provincia, agli utenti. Essi non possono rifiutare la prestazione se richiesta con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Per le prestazioni programmate con almeno ventiquattro ore di preavviso deve essere garantito il rispetto dell'orario segnalato dall'utente.

Reiterati comportamenti difforni a quanto richiesto, se lesivi dei diritti di ciascuno utente/fornitore, sono valutati dal Comitato di gestione.

E' facoltà del fornitore del servizio effettuare il trasporto contemporaneo di più persone ammesse al servizio, purchè ciò non arrechi eccessivo aggravio alle medesime e ne sia data loro preventiva comunicazione. La rinuncia alla prestazione richiesta, imputabile alla comunicazione di trasporto contemporaneo, non comporta oneri per l'utente.

Per il trasporto contemporaneo con eguale punto di partenza ed arrivo, gli utenti hanno diritto ad una riduzione del 40% (quarantapercento) dei chilometri loro addebitati. Per il trasporto contemporaneo a percorso differenziato, gli utenti hanno diritto ad una riduzione del 20% (ventipercento) dei chilometri rispettivamente addebitati.

Analoghe riduzioni sono applicate al fornitore del servizio in sede di accredito dei chilometri percorsi da ciascun utente.

Il trasporto è reso gratuitamente fino ad esaurimento del chilometraggio disponibile. Esaurita tale disponibilità, il trasporto è a carico dell'utente secondo le tariffe applicate dal fornitore del servizio chiamato, senza possibilità di rimborso da parte della Provincia.

Il trasporto è reso gratuitamente solo se, all'atto del viaggio, l'utente si identifica tramite la tessera individuale di riconoscimento; in caso di mancata presentazione di tale documento, il servizio all'utente può essere reso gratuitamente solo se il fornitore del servizio è in grado di riconoscerlo quale utente.

Articolo 7 (Domanda di accesso al servizio)

I portatori di minorazione presentano domanda di accesso al servizio alla Provincia, redatta sulla base di apposito modulo predisposto dalla stessa.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti anche in copia:

- a) copia dei certificati di invalidità, rilasciati per qualsiasi causa, da commissioni pubbliche (ASL, INAIL, INPS, Commissioni di verifica, Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni del Ministero del Tesoro) che attestino l'impossibilità di deambulare in modo autonomo senza l'aiuto di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
In alternativa può essere allegato un certificato di handicap con connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) rilasciato dalla Commissioni ASL (ex art 4 della legge citata) in cui sia precisata la grave limitazione della capacità di deambulazione.
Per i minorenni è ammessa, in alternativa alla precedente documentazione, la certificazione di invalidità che dia diritto all'erogazione dell'indennità di frequenza;
- b) per i non vedenti: copia del certificato rilasciato da commissioni mediche pubbliche da cui risulti la cecità assoluta, parziale o l'ipovedenza grave (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento);
- c) per i lavoratori: dichiarazione del datore di lavoro che attesti lo svolgimento di attività lavorativa;
- d) per gli studenti: dichiarazione dell'istituto che attesti l'iscrizione;
- e) per i portatori di minorazione che svolgono attività presso centri occupazionali diurni: dichiarazione dell'ente gestore che attesti la frequenza al centro;
- f) per i portatori di minorazione che svolgono costante attività di volontariato: dichiarazione dell'associazione che attesti il loro impegno e gli incarichi affidati;
- g) per i viaggi fuori provincia: richiesta corredata da copia della certificazione medica valida ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria, compresa nei livelli essenziali di assistenza approvati dalla Giunta provinciale nonché da copia della dichiarazione di prestazione eseguita.

Articolo 8 (Ammissione al servizio)

La documentazione viene esaminata dalla Provincia e, se sussistono i requisiti di diritto, l'utente viene informato dell'avvenuta ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda con comunicazione scritta, alla quale sono allegati il bollettino di conto corrente postale, necessario al versamento della quota annuale di iscrizione al servizio, e la tessera personale che viene attivata automaticamente dalla Provincia entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla pervenuta conferma dell'avvenuto pagamento.

Articolo 9 (Buoni di servizio chilometrici)

Agli ammessi al servizio viene rilasciata una tessera personale, identificativa dell'utente; il suo diritto ad usufruirne per beneficiare del servizio di mobilità è concesso a cadenza annuale dalla Provincia. La tessera ha validità illimitata fino a revoca da parte della Provincia (smarrimento, rottura, cessazione dei requisiti, ecc.) o sua sostituzione con altro documento analogo.

Ad ogni tessera è associato un quantitativo di buoni di servizio chilometrici, con validità trimestrale per ciascuno dei quattro trimestri dell'anno, determinato dalla Provincia in base alla media dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni dall'utente ed in conformità alle disponibilità finanziarie del bilancio provinciale.

I buoni di servizio chilometrici riferiti al trimestre successivo possono essere utilizzati nel trimestre precedente, senza necessità di richieste o autorizzazioni specifiche.

Articolo 10 (Richiesta di buoni di servizio chilometrici supplementari)

L'utente che abbia utilizzato o preveda di utilizzare completamente i buoni di servizio chilometrici assegnati può presentare richiesta di buoni di servizio chilometrici supplementari, utilizzando un modulo predisposto dalla Provincia.

La Provincia ha una propria dotazione di buoni di servizio chilometrici supplementari che si incrementa con quelli non utilizzati nel corso dell'anno; essi rappresentano contabilmente un accantonamento finanziario specifico.

I buoni di servizio chilometrici supplementari vengono assegnati, su parere del Comitato di gestione, in casi particolari e assumendo come prioritari i seguenti criteri:

- spostamenti dovuti a gravi motivi di salute, per i quali non sia già previsto il trasporto dal Servizio Sanitario;
- notevole distanza dal luogo di lavoro o di frequenza a centri occupazionali o università;
- progetto di vita indipendente (Legge 162/1998) elaborato in accordo con l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali delegate;
- frequenza ad un corso di formazione.

L'assegnazione di buoni di servizio chilometrici supplementari é proporzionata alla effettiva disponibilità dei buoni di servizio chilometrici di riserva, al numero dei richiedenti ed alla gravità della situazione.

Articolo 11 (Validità dei buoni di servizio chilometrici)

I buoni di servizio chilometrici hanno una validità massima di tre mesi, dopodiché si considerano scaduti e non più utilizzabili dal singolo utente che ne aveva disponibilità. I buoni di servizio chilometrici inutilizzati vengono redistribuiti sull'utenza nei trimestri successivi per il soddisfacimento di esigenze particolari.

Articolo 12
(Informatizzazione del sistema e uso dei buoni di servizio chilometrici)

Ad ogni utente ammesso al servizio è rilasciata dalla Provincia una tessera personale con banda magnetica o altro supporto informatico che consenta di apporre i dati personali identificativi dell'utente.

La tessera è personale e non può essere ceduta ad altri, anche temporaneamente, pena l'esclusione immediata dal servizio.

In caso di smarrimento o malfunzionamento della tessera personale ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia che provvede, di norma entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dello stesso, a disattivare la tessera precedente ed a consegnare (o inviare per posta se richiesto) una nuova tessera, sostitutiva di quella precedente, che permetta di continuare a fruire dei buoni di servizio chilometrici residui.

All'atto della corsa la tessera viene consegnata all'addetto al servizio (autista o altro) per l'identificazione dell'utente.

In forma sperimentale, su un ridotto numero di mezzi e per un periodo di sperimentazione di circa due mesi, l'addetto inserisce la tessera in un apposito lettore presente a bordo del veicolo e conferma o digita i dati prenotati del viaggio (i chilometri percorsi, percentuale di sconto per condivisione viaggio, ecc.). Il lettore identifica l'utente, verifica i buoni di servizio chilometrici ancora disponibili per quel trimestre e sottrae automaticamente il chilometraggio effettuato nella corsa appena conclusa (conferma del viaggio).

Nel caso in cui l'addetto al servizio non disponga del lettore, i chilometri percorsi dall'utente saranno comunicati/confermati giornalmente al soggetto accreditato di competenza via modulo cartaceo.

Il soggetto accreditato al servizio provvederà alla validazione del viaggio (conferma amministrativa), nel giorno di fruizione del trasporto o al massimo entro il successivo giorno feriale, utilizzando le procedure del sistema informativo messo a disposizione dalla Provincia.

Ogni utente riceverà dalla Provincia, con cadenza mensile, una distinta dei viaggi effettuati - con specificato data, ora e fornitore del servizio - e dei buoni di servizio chilometrici ancora disponibili; potrà inoltre consultare tali informazioni via internet, tramite accesso riservato, o contattare telefonicamente il centro servizi che potrà fornire i dati richiesti anche con l'eventuale supporto di risponditore automatico.

All'utente è addebitata una quota minima corrispondente a 3 (tre) chilometri per tutti i viaggi di percorrenza inferiore a detta distanza.

I buoni di servizio chilometrici possono essere utilizzati esclusivamente presso i fornitori accreditati e convenzionati, il cui elenco aggiornato viene fornito a tutti gli utenti.

Gli utenti hanno piena libertà di scelta del fornitore dei servizi. È possibile richiedere i servizi a soggetti diversi o cambiare fornitore in qualsiasi momento.

Articolo 13
(Segnalazione di disservizi)

La segnalazione di eventuali disservizi va inoltrata alla Provincia, cui è attribuita la competenza di effettuare le verifiche del caso e di adire, se necessario, il Comitato di gestione.